



# Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE  
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE  
E DELLA QUALITA'  
SAQ IX

**Prot. n. 6756**

**D.M. 30 aprile 2010 concernente la proroga del termine procedurale per la presentazione della documentazione integrativa alle domande di riconoscimento delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari di produzione presentate ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 73 del regolamento CE n. 607/2009.**

## **IL CAPO DIPARTIMENTO**

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

**VISTA** la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

**VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

**CONSIDERATO** che, conformemente alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 31 del predetto decreto legislativo n. 61/2010, le preesistenti disposizioni relative al procedimento nazionale da seguire per le istanze di cui trattasi sono quelle previste dalla citata L. 10 febbraio 1992, n. 164, e dallo specifico regolamento approvato con il D.P.R. 20 aprile 1994, n.348, che comportano, tra l'altro, la valutazione delle relative istanze da parte del Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle DO e IGT dei vini, istituito ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 164/1992;

**VISTO** il decreto 6 agosto 2009, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 479/2008, relativamente alle domande presentate dopo il termine del 1° agosto 2009;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**CONSIDERATO** che sono state presentate dai soggetti legittimati al competente Ufficio del Ministero – Sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle DO e IGT dei vini, entro il termine del 1° agosto 2009, n. 319 domande, da esaminare secondo la procedura nazionale di cui alla citata preesistente normativa, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 73 del citato reg. CE n. 607/2009;

**VISTO** il decreto ministeriale 23 ottobre 2009 concernente termini procedurali per l'esame delle domande di riconoscimento delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari di produzione ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 73 del regolamento CE n. 607/2009, con il quale in particolare, in conformità alla predetta normativa, è stato fissato al 30 aprile 2010 il termine per consentire ai soggetti legittimati che hanno presentato le richiamate istanze di presentare al competente Ufficio del Ministero tutta la documentazione integrativa prevista dalla predetta normativa nazionale;

**VISTE** le istanze pervenute da alcune Organizzazioni di categoria nazionali operanti nel settore vitivinicolo, con le quali è stata richiesta una proroga al citato termine del 30 aprile 2010, in considerazione del fatto che, in particolare per alcune integrazioni documentali relative a richieste di riconoscimento e di modifica di disciplinari DOP e IGP riferite a rilevanti aree territoriali, i soggetti richiedenti necessitano di effettuare ulteriori approfondimenti tecnici ed apposite consultazioni con la filiera vitivinicola locale e con gli Enti territoriali preposti alla gestione delle relative DO e IGT;

**TENUTO CONTO** delle motivazioni sostenute nelle citate istanze di proroga, intese a non recare pregiudizio ai produttori interessati, e ritenuto di dover accordare in via del tutto eccezionale una proroga al citato termine, per un lasso di tempo predeterminato e strettamente necessario per consentire ai soggetti richiedenti, in relazione alle integrazioni documentali di cui trattasi, di effettuare le citate consultazioni territoriali;

**RITENUTO**, pertanto, che, in conformità all'art. 2, comma 2, della citata legge n. 241/1990, il termine ultimo entro cui i soggetti richiedenti devono presentare alla Sezione amministrativa del citato Comitato le integrazioni documentali in questione, al fine di consentire il rispetto dei termini procedurali previsti dalla richiamata normativa nazionale e comunitaria, può essere individuato nella data del 31 luglio 2010;

## **DECRETA**

### Articolo unico

*(Proroga del termine per la presentazione delle integrazioni documentali)*

1. Il termine del 30 aprile 2010, previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto 23 ottobre 2009 richiamato in premessa per la presentazione della documentazione integrativa relativa alle richieste di riconoscimento delle DOCG, DOC e IGT dei vini, nonché alle richieste di modifica dei disciplinari di produzione degli stessi vini, è prorogato al 31 luglio 2010.
2. In assenza della presentazione dell'integrazione documentale entro il termine del 31 luglio 2010, la Sezione amministrativa del Comitato nazionale vini DO e IGT richiamato in premessa comunicherà al soggetto richiedente interessato la chiusura del relativo procedimento amministrativo e provvederà all'archiviazione della relativa istanza.
3. Nella fattispecie di cui al comma 2, qualora i soggetti legittimati lo ritengano potranno riproporre le specifiche richieste per il conferimento della protezione della DOP o IGP, ovvero di modifica del disciplinare, conformemente alla procedura preliminare a livello nazionale di cui al decreto 6 agosto 2009 richiamato in premessa ed alle successive modifiche che saranno apportate allo stesso ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Il presente decreto sarà inviato alle Regioni e Province autonome ed alle Organizzazioni di categoria operanti nel settore vitivinicolo che provvederanno, per l'ambito territoriale di competenza, a divulgarne il contenuto ai soggetti richiedenti i riconoscimenti e le modifiche dei disciplinari dei vini DO e IGT di cui trattasi.

Roma, li 30 aprile 2010

IL CAPO DIPARTIMENTO  
F.to (Giuseppe Nezzo)